

## REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

## II DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana:
V 11.7 1 ( )	io maidio della regione mentalia.

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.08.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della

Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione

e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana; VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. recante il Codice dei Beni Culturali

e del Paesaggio;

ACCERTATO che il suddetto fondo documentale, meglio descritto nell'allegata relazione tecnica, così come identificato nell'allegato elenco descrittivo, per i motivi illustrati nella predetta relazione, riveste interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3 lett. b) e comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 42/04 e dell'art. 2 della L. R. n. 80 del 01.08.1977 in quanto contribuisce in modo significativo allo studio filologico dell'attività dello Scrittore, esponente di spicco nel panorama culturale siciliano e nazionale del verismo e del naturalismo;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il fondo documentale sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

## **DECRETA**

lett. b) e comma 4 lett. c) del D. Lgs. medesimo ed all' art. 2 della L.R. n. 80/77 e resta, pertanto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs. .nr. 42 del 22.01.2004, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo particolare carattere culturale oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Lo stesso non potrà essere restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato Decreto. Il predetto bene dovrà restare accessibile ogni qualvolta la Soprintendenza ne farà richiesta con debito preavviso. Ogni suo spostamento e/o utilizzo dovrà essere sottoposto al parere preventivo della competente Soprintendenza.
- ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della Legge nr. 1034 del 06.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

Palermo lì 10 luglio 2018

Il Dirigente Generale Sergio Alessandro f.to